



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2014

Apparecchi tecnici e sportivi

7129

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Risultano coperti fino alla somma assicurata di volta in volta concordata gli apparecchi e le cose riportati nell'elenco. Per ogni edificio assicurato la somma assicurata (al primo rischio) è fissata separatamente e determina (per il relativo edificio) l'indennizzo massimo in caso di sinistro.

Art. 2 Rischi assicurati

A integrazione delle coperture di base, assicuriamo i danni, le distruzioni e le perdite di seguito elencati in modo esaustivo che si verificano improvvisamente in conseguenza di:

- Scontro, urti, ribaltamento o cadute e affondamenti (cioè eventi da collisione);
- Uso errato, imperizia, negligenza e danneggiamento malintenzionato da parte di terzi;
- Corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- Effetto di corpi estranei;
- Malfunzionamento di attrezzature di misurazione, regolazione o sicurezza.

Art. 3 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni che sono una conseguenza diretta di:

- Influssi duraturi o prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, putrefazione;
- Quantità eccessiva di ruggine, fango o altri depositi.

Non rientrano inoltre nella copertura assicurativa:

- Danni per i quali deve garantire ovvero di cui deve rispondere per disposizione legale o contratto, il produttore o il venditore;
- Danni ad apparecchi sportivi che emergono durante l'uso per competizioni o attività simili;
- Perdita di dati non riconducibile a un evento assicurato nella presente polizza;
- Perdite da appropriazione indebita;
- Abbandono e smarrimento di cose assicurate;
- Confisca da parte di organi statali;
- Danni durante test ed esperimenti nei quali viene superata la normale sollecitazione di una cosa assicurata e che erano o avrebbero dovuto essere noti al contraente ovvero all'avente diritto.

Art. 4 Indennità

Vengono risarcite sulla base delle somme assicurate concordate per gli oggetti assicurati:

- Le spese per il ripristino delle cose colpite dal danno al fine del raggiungimento della condizione immediatamente precedente al sinistro (danno parziale);
- Il valore di risarcimento della cosa assicurata immediatamente prima del sinistro, al massimo la somma assicurata concordata (danno totale);
- Il necessario ripristino dei dati.

Per le cose non più usate vale l'indennità del valore attuale. Eventuali spese che devono essere sostenute a seguito di un danno coperto da assicurazione sono comprese nella somma assicurata concordata.

Art. 5 Franchigie

Le franchigie concordate vengono riportate nella polizza assicurativa.

Art. 6 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB07_7129_01_I